



**F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 312 DEL 24 aprile 2003**

### **DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

La **Commissione Disciplinare** costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dal dott. Franco Corbo e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, e dal dott. Oliviero Drigani, Componente Supplente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, e l'assistenza della Segreteria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 24 aprile 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ **N. 33**

### **DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE**

a carico:

**Sig. Giovanni TEDESCO**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agenti Calciatori.

#### **Il procedimento**

Con provvedimento del 19/12/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Giovanni Tedesco, tesserato per la Soc. Perugia, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 1.500,00.

#### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Tedesco è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che, in data 29/11/2002, il Tedesco ha conferito incarico ad un agente, pur in presenza di un accordo con un altro agente con validità sino al 31/10/2003. Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Tedesco.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 a Giovanni Tedesco.

**Sig. Daniele DAINO**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 commi 1 e 2 dell'allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agenti Calciatori.

#### **Il procedimento**

Con provvedimento del 17/3/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Daniele Daino, tesserato per la Soc. Ancona, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del regolamento dell'Attività di agente di calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale pronunciato in data 10/3/2003 (d'Ippolito-Daino).

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che il mancato pagamento non sarebbe dipeso da scorrettezza o mancanza di lealtà, bensì dalla necessità di verificare l'efficacia di accordi intercorsi con terzi.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 1.500,00.

#### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Daino è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che il Daino non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dal Collegio arbitrale in data 10/1/2003.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, non rilevando, in questa sede, eventuali rapporti intercorsi con terzi.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Daino.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 a Daniele Daino.

**Sig. Marco ROSSI**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 commi 1 e 2 dell'allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agenti Calciatori.

#### **Il procedimento**

Con provvedimento del 17/3/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Marco Rossi, tesserato per la Soc. Como, per violazione

dell'art. 1, comma 1, del C.G.S, in relazione all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del regolamento dell'Attività di agente di calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale pronunciato in data 10/1/2003 nella controversia n. 3/2002-03 (Rispoli-Rossi).

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 2.000,00.

#### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Rossi è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che il Rossi non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dal Collegio arbitrale in data 10/1/2003.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Rossi.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 a Marco Rossi.

**Sig. Oreste CINQUINI – Direttore Sportivo Soc. Lazio:** violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

**Soc. LAZIO:** violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Lazio-Roma del 5/02/03).

#### **Il procedimento**

Con provvedimento del 28/2/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Oreste Cinquini, Direttore sportivo tesserato per la Soc. Lazio, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Lazio per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che il Cinquini, da una parte, si sarebbe limitato ad applicare rigorosamente le disposizioni emanate dalla L.N.P. (circolari n. 6 e 7 del 9/8/2002) concernenti la regolamentazione delle presenze negli spogliatoi, e, dall'altra, si sarebbe espresso con toni forti nei confronti del collaboratore dell'Ufficio Indagini senza essere a conoscenza della qualifica di quest'ultimo (in quanto solo in seguito è stata esibita la tessera federale). Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammonizione con diffida e dell'ammenda di € 2.000,00 per il Cinquini, nonché quella dell'ammenda di € 2.000,00 per la Soc. Lazio.

#### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Cinquini è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che, in occasione della gara Lazio-Roma del 5/2/2003, il Cinquini, mentre svolgeva le funzioni di addetto all'Arbitro, prima, si scagliava verbalmente in maniera arrogante nei confronti del collaboratore dell'Ufficio indagini, dicendogli che non poteva accedere allo spogliatoio del Direttore di gara e rivolgendogli una frase irrispettosa; poi, con tono sempre più arrogante, gli chiedeva di esibire la tessera federale.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Cinquini, alla quale segue quella della Società di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva.

Le prospettazioni difensive non appaiono fondate, sia perché il collaboratore dell'Ufficio indagini, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve poter accedere negli spogliatoi, sia perché il contenuto della frase pronunciata ("non sa fare il suo lavoro in quanto non gli compete") presupponeva proprio la conoscenza della qualifica della persona alla quale era rivolta.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammonizione e dell'ammenda di € 2.000,00 a Oreste Cinquini e di € 2.000,00 alla Soc. Lazio.

**Sig. Francesco GRAZIANI – Tesserato Soc. Catania:** violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art.66 delle N.O.I.F.;

**Soc. CATANIA:** violazione artt. 2 comma 4, e 9 comma 1 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Catania-Ternana del 22/12/02).

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 18/2/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Francesco Graziani, Vice Presidente della Soc. Catania, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 66 delle N.O.I.F., nonché la Soc. Catania per violazione dell'art. 2, comma 4, e 9, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Vice presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, in primo luogo, che, all'epoca dei fatti, il Graziani era tesserato come allenatore in seconda e non rivestiva la qualifica di vice presidente, con la conseguenza che non poteva svolgere alcun ruolo rappresentativo della Società; in secondo luogo, che la successione dei fatti risulterebbe del tutto priva di connotazioni di responsabilità, in quanto si sarebbe trattato di un caso isolato, con finalità umanitarie, che non avrebbe determinato conseguenze lesive a terzi; infine, che l'episodio sarebbe avvenuto su esclusiva iniziativa del Graziani. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammonizione e dell'ammenda di € 1.500,00 per il Graziani e dell'ammenda di € 1.500,00 per la Soc. Catania.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Graziani è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che, al termine della gara Catania-Ternana del 22/12/2002, il Graziani ha consentito l'ingresso negli spogliatoi di un gruppo di tifosi, uno dei quali aggrediva un calciatore della Società.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Graziani, alla quale segue quella della Società di appartenenza ai sensi sia dell'art. 2, comma 4, secondo il quale le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati, sia dell'art. 9, comma 1, del C.G.S., secondo il quale le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori sul proprio campo.

Le argomentazioni difensive sono in contrasto con quanto riportato negli atti ufficiali e, per quanto riguarda la qualifica del Graziani, non risultano rilevanti, poiché comunque la Società è responsabile del comportamento tenuto dai propri tesserati.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 a Francesco Graziani e di € 1.500,00 alla Soc. Catania.

Il Presidente: f.to prof. *Claudio Franchini*

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 20 aprile 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 24 APRILE 2003

IL SEGRETARIO  
*Giorgio Marchetti*

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*